

TI_GERICHTE 30.2005.103 vom 5. August 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2005.103

FR: TI_GERICHTE 30.2005.103 du 5 août 2005

IT: TI_GERICHTE 30.2005.103 del 5 agosto 2005

Volltext

Incarto n.30.2005.103

571 17 190

Bellinzona

5 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 marzo 2005
presentato da

RI 1

contro

la decisione 4 marzo 2005 n. 17 190 emessa d CRTE 1

viste le osservazioni 6 aprile 2005 presentate dalla CRTE 1.

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. Con decisione 4 marzo 2005 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- e lo ha condannato al pagamento di tasse e spese di giustizia di fr. 50.- e a un risarcimento di fr. 350.-, privandolo del diritto di cacciare per un anno e confiscando il camoscio maschio abbattuto, per i seguenti motivi:

■ nell'esercizio della caccia alta ha abbattuto un secondo camoscio maschio in tempo di divieto, omettendo di iscrivere immediatamente sul foglio di controllo i dati relativi alla cattura allo scopo di trafugare il selvatico■.

Il fatto è stato accertato il 24 settembre 2004 in territorio di _____.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 11, 16, 41, 44 cpv. 2, 45, 47 LCC; 29 lett. a e b, 43 cpv. 1 lett. a RALCC.

B. Contro la predetta pronuncia RI 1 si aggrava ora a questo giudice chiedendo in sostanza l'annullamento della condanna alla privazione del diritto di cacciare.

Egli contesta di non avere iscritto immediatamente la cattura allo scopo di trafugare il selvatico■, giustificando il suo agire nel seguente modo:■ Preso dal panico non ho pensato

immediatamente all'autodenuncia, ho caricato il camoscio nel sacco portandolo fuori dalla valle poiché diventava notte e ho incontrato il guardiacaccia che ha constatato l'errore.

La mia preoccupazione in quel momento di confusione e di panico era quella di non trovarmi di notte, in una zona impervia e pericolosa. Non sono passate delle ore fra lo sparo e l'incontro con il guardiacaccia ma minuti. Intanto che camminavo, l'intenzione era quella di raggiungere il sentiero. A quel momento avrei iscritto l'animale abbattuto.

L'insorgente non contesta né l'infrazione né la multa, ma ritiene che la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare sproporzionata se si pone mente al fatto che si tratta del suo primo errore in ambito venatorio, commesso peraltro nel corso del suo primo anno di attività come cacciatore.

C.CRTE 1 propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPCContr.

2. Interrogato subito dopo i fatti dall'agente di polizia della caccia, l'insorgente così si è espresso:

«Sono cacciatore da un anno ed ho staccato l'autorizzazione di caccia alta.

Il giorno 24 settembre verso le 17.00 sono andato a curare i cinghiali in zona _____ (sopra la strada che porta a _____). Alle 18.45 ho visto un selvatico scuro tra le ramaglie ed ho esploso un colpo. Mi sono accorto di averlo ferito, dopo 15 minuti di ricerca l'ho trovato ed ho esploso un altro colpo finendolo, accorgendomi che era un camoscio maschio.

Sapendo che non potevo più prendere il camoscio l'ho messo nel sacco senza iscriverlo sul foglio di statistica (autorizzazione caccia alta). Mi sono incamminato verso la mia baita a _____ quando sono stato fermato dall'agente _____, ed ha visto che non avevo iscritto il camoscio sul foglio di controllo.»

(cfr. verbale di interrogatorio 24 settembre 2004, pag. 1)

Lo stesso cacciatore nelle sue osservazioni (non datate) al rapporto di contravvenzione ha precisato:

«la sera del 24 settembre mi trovavo sulla mia posizione in zona _____ per la caccia al cinghiale. La zona è molto sporca e al vegetazione fitta.

Già da parecchi minuti sentivo il rumore di un animale che si aggirava nel fitto dei rovi. Era tardi e la luce cominciava a scarseggiare.

Ad un certo punto in uno spiazzo ho visto il fianco nero del pelame di ciò che ritenevo un cinghiale e dopo aver controllato nel binocolo del fucile che si trattasse veramente di una bestia, ho sparato.

L'animale è sparito nel folto e non l'ho sentito allontanarsi. Sono sceso e sono andato a controllare. Vi era del sangue ma non l'animale. Ho iniziato a seguire le tracce e improvvisamente davanti a me, con mia grande sorpresa, si è alzato il camoscio ferito e non

il cinghiale ed è partito in avanti.

A quel momento mi sono reso conto dell'errore ma ho deciso comunque di abbatterlo definitivamente per non lasciare in giro un animale ferito.

Preso dal panico non ho pensato immediatamente all'autodenuncia, ho caricato il camoscio nel sacco portandolo fuori dalla valle poiché diventava notte e ho incontrato il guardiacaccia che ha constatato l'errore.

3. Per l'art. 43 cpv. 1 lett. a del regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC; RL 8.5.1.1.1), al cacciatore è permessa la cattura durante la caccia alta di tre camosci, di cui al massimo:

■ un maschio di almeno 2.5 anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non allattante di almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con corna non superiori ai 16 cm o femmina;

■ due femmine non allattanti di almeno 2.5 anni;

■ un capo di 1.5 anni maschio o femmina (prima frase).

Colui che cattura un anzello maschio con corna superiori ai 16 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto alla cattura del maschio di almeno 2.5 anni d'età e viceversa (seconda frase).

L'art. 11 della relativa legge cantonale (LCC; RL 8.5.1.1) impone altresì al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia, egli deve inoltre specificarne i motivi.

Chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000. (art. 41 LCC). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato, secondo le circostanze, del diritto di cacciare (art. 43 LCC). Secondo l'art. 42 LCC non viene tuttavia punito il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, se ha sollecitamente autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia (lett. a) e consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo, a meno che nei 5 anni precedenti abbia già beneficiato dell'impunità (lett. b). L'art. 29 lett. e RALCC precisa il termine "sollecitamente" nel senso che la selvaggina dev'essere denunciata ai posti di controllo ■ per la caccia alta e speciale, dal 7 al 23 settembre ■ entro 24 ore.

L'autorità competente può ordinare per finire, senza riguardo alla punibilità di una persona, la confisca degli animali illegalmente catturati o uccisi (art. 47 cpv. 1 LCC).

4. Come visto sopra l'insorgente riconosce l'errore commesso e non contesta né la multa, né il risarcimento del danno, né la confisca dell'animale.

Il ricorso si limita alla questione della pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno. L'insorgente ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera che è alla sua prima infrazione e che di regola in ambito penale in tali circostanze si può beneficiare

della sospensione condizionale della pena.

Per l'art. 43 LCC la patente può essere revocata o negata dall'autorità giudicante, oltre ai casi previsti dalla legislazione federale, quando sussiste una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge.

Le violazioni perpetrate dall'insorgente rientrano senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo, così come dell'art. 16 cpv. 2 LCC riguardante fra l'altro gli animali cacciabili. Il fatto è che l'art. 43 LCC esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme. Ora, l'insorgente non ha violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli incensurato. Né le altre inosservanze delle norme in materia denotano, tutto sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima infrazione. Il ricorso merita pertanto accoglimento.

Ci si potrebbe invero chiedere se la patente non debba essere rifiutata per motivi di sicurezza dal momento che appare perlomeno dubbio che un cacciatore che confonde un camoscio per un cinghiale o che spara pur non avendo appurato esattamente che cosa ha sotto tiro dia sufficienti garanzie per un'attività venatoria scevra di rischi accresciuti e non più accettabili.

La questione esulta tuttavia dalla competenza di questo giudice.

5. In definitiva il ricorso è accolto e la pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un anno annullata.

per questi motivi visti gli art. 18 e 21 LCP; 11, 16, 41, 43, 44 cpv. 2, 45, 47 LCC; 29 lett. a e b, 43 cpv. 1 lett. a RALCC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

■ Il signor RI 1, _____ è condannato:

· al pagamento di una multa di fr. 500.- (cinquecento)

· al risarcimento del camoscio maschio per un importo di fr. 350.- (trecentocinquanta)

(equivalente al valore vivo di fr. 500.-, dedotti fr. 150.- ricavati dalla vendita)■.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.